



"Polizza / Capitolato"

CORPI VEICOLI TERRESTRI AUTO IN MISSIONE

Contraente:
AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" BENEVENTO
Via dell'Angelo 1
82100 Benevento
P. iva 01009760628

AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO"
Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Schema di polizza “CORPI VEICOLI TERRESTRI IN MISSIONE”

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata garanzia.
Contraente	l'Azienda Ospedaliera Sani Pio che stipula il presente contratto assicurativo, nell'interesse proprio e/o di altri;
Condizioni di Assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
Cristalli	La garanzia specifica Cristalli sarà operante su Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché su materiali trasparenti del tettuccio apribile o dei finestrini anche se diversi da vetro,
Dipendenti	Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati ed altri figure ad essi assimilate.
Franchigia	L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Scoperto	La percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

Schema di polizza “CORPI VEICOLI TERRESTRI IN MISSIONE”

CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER I DANNI A VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E ALTRE FIGURE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione e Somme Assicurate

La Società assicura i veicoli non di proprietà/ in uso alla Contraente che, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, per le quali sia intervenuta regolare autorizzazione, vengono utilizzati dai:

Dirigenti, Dipendenti del Comparto, Medici ed altre professionalità che operano in regime di convenzione con l'Azienda, dagli Amministratori (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario), nonché dai Componenti di organi aziendali che hanno diritto al rimborso chilometrico.

Detti veicoli si intendono assicurati contro tutti i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- COLLISIONE con altri veicoli;
- URTO contro qualsiasi ostacolo;
- RIBALTAMENTO;
- USCITA di strada durante la circolazione;
- SOSTE E FERMATE;
- INCENDIO - AZIONE DEL FULMINE;
- ESPLOSIONE O SCOPPIO COMPRESO QUELLO DEL SERBATOIO O DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE;
- SPESE SOSTENUTE E GUASTI ARRECATI allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni;
- EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI, compresi quelli da incendio, in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine e frane, nonché determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- ATTI VANDALICI E DOLOSI IN GENERE;
- EVENTI DIVERSI, quali rotture di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere;
- FURTO E/O RAPINA (consumati o tentati);
- DANNI PRODOTTI AL VEICOLO nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
- DANNI DA CIRCOLAZIONE conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- TRAINO attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
- ROTTURE CRISTALLI, entro il limite di € 300,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione è operante anche e nel caso in cui, debitamente autorizzato dal Contraente, la missione inizi e termini presso luogo diverso dal posto di lavoro.

L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di uno degli eventi compresi in polizza, entro il limite di € 300,00.

L'assicurazione opera anche in caso di comportamento imprudente e gravemente negligente degli occupanti del veicolo.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da perdita di bagagli portati dal dipendente, sempreché tale perdita sia conseguenza della perdita totale o parziale del veicolo. Per questa garanzia è previsto un limite di indennizzo di € 750,00. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dei dipendenti con la sola esclusione di gioielli, metalli preziosi, apparecchi fotografici, ottici, cellulari, computer, denaro, titoli ed altri valori in genere.

Schema di polizza “CORPI VEICOLI TERRESTRI IN MISSIONE”

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, purché stabilmente installate sul veicolo.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa alla circolazione nei territori per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

La somma assicurata per ciascun veicolo è pari a € 30.000,00 (trentamila)

Art. 2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante quando:

- il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- i danni sono determinati od agevolati da dolo della persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- i danni sono direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento, derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- Durante la partecipazione a corse, gare e relative prove.

Art. 3 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero (intendendosi per valore commerciale il valore desunto dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro di Quattroruote).

Da detto indennizzo verrà comunque dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l'Azienda ed i dipendenti sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro di cui all'art.1910 del codice civile), riguardanti gli stessi rischi, eventualmente stipulate dai proprietari degli veicoli assicurati ovvero riguardanti i risarcimenti percepiti da terzi responsabili del danno stesso.

La Società si obbliga inoltre a indennizzare il danno nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime,

Schema di polizza “CORPI VEICOLI TERRESTRI IN MISSIONE”

designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;

- a.3) La Società assicuratrice, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Azienda Contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;
- a.4) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio;
- a.5) La Società si impegna a dare comunicazione all'Azienda Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro con le modalità di cui al successivo art. 6) o, in caso contrario, a fornire le motivazioni di una eventuale impossibilità a definirlo;

b) Adempimenti a carico dell'Azienda Contraente.

- b.1) in caso di sinistro la Contraente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza; dovrà inoltre essere trasmessa alla Società una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal dipendente anche davanti al suo dirigente, nei termini di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risulti una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e/o Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro;
- b.2) in ogni caso dovrà essere trasmessa una dichiarazione del dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio fuori dall'ufficio;
- b.3) In caso di sinistro l'Assicurato dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Assicurato sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.

c) Osservazione del bilancio tecnico

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Azienda contraente, con cadenza semestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 4), punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Azienda Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 5 Soggetti preposti alla determinazione del danno

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di indennizzo. Qualora il beneficiario dell'assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine Peritale competente per territorio.

La Società ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Schema di polizza “CORPI VEICOLI TERRESTRI IN MISSIONE”

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

Art. 6 Liquidazione dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione richiesta, la Società provvederà al pagamento delle indennità entro i tempi previsti al precedente art. 4). L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso la Società rimetterà al beneficiario l'indennizzo liquidabile a termini di contratto, dando per acquisito il benessere dell'Azienda Contraente che, stipulando il presente contratto in adempimento all'art. 19 del D.P.R. n. 384/90, ha provveduto ad istruire internamente la pratica ed ha verificato la legittimità della richiesta. Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, il beneficiario rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno indennizzato valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

Art. 7 Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 Costituzione del premio

Il premio sarà computato moltiplicando il premio unitario convenuto per i chilometri complessivamente percorsi in un anno dai veicoli di cui al precedente art. 1.

Per ciascuna annualità assicurativa il premio risulterà costituito da una rata anticipata, determinata in via forfetaria e provvisoria all'atto della stipulazione della polizza sulla base del chilometraggio annuo preventivato in **Km. 40.000**, e da una eventuale regolazione attiva, passiva o nulla computata sulla base dei dati chilometrici riferiti all'uso dei veicoli dei dipendenti comunicata a consuntivo dall'Azienda.

Inoltre:

- l'Azienda è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli;
- nel caso di dichiarazioni inesatte sul numero dei chilometri la Società riconoscerà la piena validità del contratto salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio;
- l'Azienda fornirà alla Società, entro i 100 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità trascorsa, il numero dei chilometri percorsi nello stesso periodo.

Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto

La Contraente pagherà alla Società a ogni scadenza e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione. Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni, sempreché vi sia richiesta di modifica della Contraente.

Schema di polizza “CORPI VEICOLI TERRESTRI IN MISSIONE”

La prima rata di premio sarà versata entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima, nonché i premi di conguaglio di cui all'Art.8, saranno versati entro 90 (novanta) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. La società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitata ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art.3 della citata Legge n.136/ 2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. e dell'art.3, c. 8 della Legge.

Art. 10 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di **anni 3 (TRE) dalle ore 00:00 dell' 01 marzo 2024 alle ore 24:00 del 28 febbraio 2027**, con scadenza prima rata alle ore 24:00 del 28 febbraio 2025 e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.

L'Azienda Contraente si riserva la facoltà (opzione n.1) di rinnovare alla scadenza il contratto, per un ulteriore periodo di n.12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni per la predetta Azienda.

La facoltà di rinnovo del contratto potrà essere esercitata dalla medesima Azienda, mediante comunicazione scritta all'appaltatore da inviarsi via PEC almeno n.1(uno) mese prima della scadenza del contratto.

In ogni caso, salvo il caso in cui fosse stato esercitato il diritto di recesso per sinistro (art.14), la Società, su richiesta della Azienda Contraente, ai sensi dell'art.120, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023., è tenuta a concedere una proroga “tecnica” (opzione n.2) del contratto per un periodo di n. 6 (sei) mesi, decorrenti dalla scadenza ordinaria e/o dalla scadenza conseguente all'eventuale rinnovo annuale, ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

Resta inteso, altresì, che in caso di aggiudicazione da parte di So.Re.Sa. S.p.A. di apposita gara centralizzata e di attivazione di uno o più contratti del medesimo oggetto, il contratto appaltato si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione dell'Azienda.

Art. 12 Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia a favore della Contraente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

Art. 13 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 Facoltà di recesso

Sino al 60° (sessantesimo) giorno a decorrere dalla definizione di ciascun sinistro, ambo le parti potranno recedere dal contratto previa comunicazione inviata dall'una all'altra mediante lettera raccomandata A.R. In tale caso, la parte che invoca il recesso è tenuta ad informare l'altra parte contraente del recesso e la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà all'Azienda il rateo di premio non consumato escluse le imposte.

Schema di polizza “CORPI VEICOLI TERRESTRI IN MISSIONE”

Art. 15 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.
- f) Alla Coassicuratrice Delegataria è attribuita la rappresentanza processuale delle altre compagnie mandanti e pertanto, l'azione promossa contro la sola delegataria spiegherà i suoi effetti anche nei confronti delle coassicuratrici deleganti.
- g) si deroga al disposto dell'art.1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 16 Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 17 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte in forma scritta mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo ritenuto idoneo. E' tuttavia consentito, specie per informazioni di particolare urgenza, l'uso del telefax o della posta elettronica. In quest'ultime evenienze il ricevente dovrà dare un riscontro di conferma per telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 18 Altre assicurazioni

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative pur nel rispetto della massima indennità dovuta all'assicurato ai sensi del 3° comma dell'art. 1910 c.c. All'uopo, in caso di indennizzo, la Società solvente in deroga al 4° comma dell'art. 1910 c.c. rinuncerà al diritto di regresso verso gli altri assicuratori del medesimo rischio.

Schema di polizza “CORPI VEICOLI TERRESTRI IN MISSIONE”

Art. 19 Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della presente polizza, la Società aggiudicataria ha prodotto documentazione in originale (*fidejussione n. _____ del _____ rilasciata da _____*), attestante una garanzia fidejussoria, pari al ___% dell'importo complessivo contrattuale, costituita nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 117 del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 20 Direzione dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione Contraente, giusta Deliberazione n. ___ dell' _____, ha nominato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il / la Dott. / Dott.ssa _____.

Art. 21 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Azienda Contraente.

L'AZIENDA CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Azienda Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- Art. 8 Costituzione del premio
- Art. 9 Pagamento del premio - termini di rispetto
- Art.11 Durata del contratto
- Art.14 Facoltà di recesso
- Art.15 Coassicurazione e Delega
- Art.18 Altre assicurazioni

L'AZIENDA CONTRAENTE

LA SOCIETA'

PARAMETRI DI CALCOLO DEL PREMIO

km preventivati	costo imponibile per km	Premio annuo Imponibile
40.000		

COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO				
<i>premio netto</i>	<i>Accessori</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposte</i>	<i>premio lordo</i>
<i>premio annuo lordo - in lettere</i>				

L'AZIENDA CONTRAENTE

LA SOCIETA'
